

Le leggi regionali di tutela della flora spontanea

LUCIO BORTOLOTTI

I collegamenti tra organi centrali dello Stato e Regioni, anche semplicemente per quel che riguarda le informazioni reciproche, sono insufficienti, per non dire inesistenti, e, da parte mia, pur lavorando presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste nel settore della protezione della natura, sono costretto a seguire le iniziative delle Regioni in questo campo attraverso la Gazzetta Ufficiale, che talvolta non pubblica o pubblica con ritardo le leggi regionali.

Da quanto mi risulta, le Regioni e Province Autonome che fino ad oggi hanno emanato leggi per la protezione della flora sono la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, le Province di Trento e Bolzano, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia, le Marche (limitatamente agli alberi) ed il Lazio. In totale sono 10 su 21. Sono presenti tutte le regioni dell'Italia Settentrionale ad eccezione della Liguria; metà delle regioni dell'Italia Centrale e nessuna regione dell'Italia Meridionale.

Tralasciando le Marche, la cui legge prevede la protezione soltanto degli alberi, in merito alle singole leggi si può osservare quanto segue:

1) Due regioni (Emilia e Piemonte) prevedono l'istituzione di un apposito Comitato con partecipazione scientifica.

2) Quattro regioni (Valle d'Aosta, P. Bolzano, P. Trento e Veneto) prevedono una protezione generale con alcune limitazioni valide per tutte le specie. Altre due regioni (Emilia e Piemonte) prevedono limitazioni estese a tutte le specie, ma solo per quel che riguarda gli organi ipogei.

Regione Emilia-Romagna - La copertina del volumetto che illustra la legge di protezione della flora spontanea.



3) Tre regioni prevedono un unico elenco di piante protette; altre regioni prevedono una protezione più articolata, con elenchi di piante diversamente protette. In particolare, tre regioni prevedono 2 elenchi e tre regioni prevedono 3 elenchi.

4) Tre regioni (Veneto, Valle d'Aosta ed Emilia) prevedono lo stanziamento di appositi fondi per la protezione (20-30 milioni ciascuna).

5) Sei regioni (Valle d'Aosta, Lombardia, Bolzano, Trento, Veneto ed Emilia) hanno disciplinato la raccolta dei funghi.


6) Quattro regioni (Valle d'Aosta, P. Trento, Veneto, Emilia) hanno disciplinato la raccolta di muschi e/o licheni; tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia) hanno di-

sciplinato la raccolta di altri prodotti del sottobosco (1 o più).

7) Quattro regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Lazio) hanno emanato norme per la tutela della flora officinale.

8) Alcune regioni, come l'Emilia, la Lombardia ed il Piemonte prevedono anche l'istituzione di riserve botaniche o vegetazionali, ovvero aree per la protezione della flora e della vegetazione. In altre regioni, come la P. di Bolzano, la P. di Trento, la Liguria, le Marche, il Lazio, le Puglie, tale forma di protezione è possibile mediante la istituzione di parchi o riserve già previsti per legge.

9) L'Emilia prevede anche particolari norme di tutela urbanistica per le suddette aree.



Provincia di Trento - Il manifesto che riproduce le specie protette dalla legge provinciale.

Difetti e carenze delle leggi

A proposito della regione Emilia-Romagna, che insieme con la Federazione Nazionale Pro Natura ha organizzato ed ospita questo Convegno, sono particolarmente lieto di dare qui atto ai rappresentanti della Amministrazione Regionale del fatto che la loro legge è indubbiamente la migliore tra quelle che fino ad oggi sono state emanate dalle regioni.

Ma la situazione generale non è minimamente soddisfacente, anche perché alcune delle leggi sopra citate presentano carenze o difetti che le rendono meno efficaci.

1) Una buona legge regionale per la protezione della flora, dovrebbe innanzitutto proteggere anche la vegetazione, a meno che ciò non sia già previsto da altre leggi, ad esempio quelle relative a parchi e riserve naturali. Per proteggere anche la vegetazione, la misura più efficace è quella della protezione per aree (riserve botaniche o vegetazionali), ma, in tal caso, occorrono fondi adeguati per le spese di individuazione, delimitazione, tabellazione, sorveglianza e gestione.

2) La protezione della flora deve riguardare tutte le specie spontanee, sia per gli organi ipogei che per gli steli fioriferi ed eventualmente i frutti, ecc. E anche opportuna una tutela graduale, che vada dal divieto assoluto di raccolta, ad una raccolta limitata nel numero degli steli fioriferi, ecc.

3) Particolari norme di tutela, nelle quali agli interessi naturalistici si aggiungono gli interessi economici delle popolazioni locali, debbono riguardare la flora officinale, i funghi ed i tartufi, nonché gli altri prodotti del sottobosco.

4) È necessaria una efficace azione di informazione e di propaganda naturalistica e pertanto, alle spese sopra ricordate vanno aggiunte quelle relative a tale azione. Si tratta di stampare manifesti, cartelloni, libretti illustrati, di organizzare corsi, conferenze, lezioni, trasmissioni radiofoniche e televisive, ecc.


5) È assai opportuno che ogni regione possa disporre di una Commissione mista, composta di rappresentanti delle Amministrazioni locali, di funzionari scelti tra coloro che curano l'applicazione della legge e, so-

prattutto, di esperti a livello universitario, in modo da poter seguire e controllare l'applicazione della normativa, e da poter dare in ogni momento le informazioni ed i suggerimenti necessari per adeguarla alle situazioni contingenti.

6) È senz'altro opportuno ampliare al massimo le categorie degli agenti, guardie giurate, ecc. incaricati della vigilanza, ma, per rendere più efficace l'azione complessiva, di propaganda, sorveglianza e gestione, sarebbe opportuno affidare globalmente gli interventi di tutela della flora ad una determinata organizzazione, che potrebbe, ad esempio, essere il Corpo Forestale, il quale è impiegato anche dalle regioni.

Regione Lombardia - La copertina del volumetto che illustra la legge di protezione della flora spontanea.

FLORA SPONTANEA PROTETTA



 **Regione Lombardia**
Assessorato Ecologia e Beni Ambientali

Il Corpo Forestale possiede il tipo di organizzazione a diramazione capillare meglio in grado di assicurare l'applicazione sul territorio della normativa per la protezione della flora.

Necessità di una legge quadro per la protezione dell'ambiente

Per quel che riguarda le leggi regionali per la protezione della flora, il lavoro che è stato fatto finora è minimo rispetto a quello da fare e la legge 27 dicembre 1977, n. 984, meglio nota come «quadrifoglio», pone degli obblighi e dei termini precisi al 4° comma dell'art. 10 che reca «Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente».

Il termine di sei mesi scade il 24 luglio di quest'anno ed è troppo ottimistico prevedere che le 11 regioni che ancora mancano all'appello possano fare il loro dovere entro la data sopra indicata.

Tuttavia, comunque le regioni provvedano per quanto di loro competenza, ci si può chiedere se la materia «protezione della flora e della vegetazione» debba essere regolata da una legge quadro.

A mio avviso la legge quadro è necessaria per gli stessi motivi che hanno resa necessaria la legge quadro in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia.

In questo caso, anzi, la legge quadro è ancor più necessaria che nell'altro, perché flora e vegetazione spontanea, benché non meno importanti e non meno in pericolo della fauna, sono meno conosciute e meno protette da quel vincolo anche sentimentale, che lega l'uomo agli animali.

D'altra parte il nostro Paese ha già aderito a convenzioni internazionali per la tutela delle singole specie animali e vegetali o di habitat naturali. Mi riferisco alla Convenzione di Washington per la disciplina del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ed alla Convenzione di Ramasar per la tutela delle zone umide.

Un'altra convenzione per la tutela della fauna e della flora spontanee è in corso di predisposizione presso il Consiglio d'Europa, mentre anche alla CEE si stanno predisponendo direttive nello stesso senso, nel quadro del programma per l'ambiente.

Occorre quindi una legge-quadro, e le linee fondamentali potrebbero essere le seguenti:

1) Affermazione dell'interesse nazionale alla protezione della flora e della vegetazione spontanee;

2) norme fondamentali, per quel che riguarda l'estensione a tutto il territorio nazionale degli accordi internazionali in materia di protezione della flora e della vegetazione spontanee;

3) indirizzi fondamentali per quel che riguarda l'attività legislativa delle regioni in materia, ivi compreso:

a) istituzione di una Commissione scientifica nazionale per la tutela della flora;

b) norme di base riguardanti la protezione della flora e della vegetazione spontanee;

c) lista di piante e di associazioni vegetali protette su tutto il territorio nazionale;

d) norme particolari per quel che riguarda la tutela per aree, anziché per specie.

Queste ultime norme, tuttavia, potrebbero anche trovare posto nella legge quadro per i parchi nazionali e le riserve naturali.

Questo articolo contiene il testo, lievemente modificato, della comunicazione presentata al Convegno «Regioni e Politica ambientale per la tutela della natura e della flora nel quadro della legge 382», tenutosi a Bologna il 18 marzo 1978 ed organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Federazione Nazionale Pro Natura.

L'Autore:

dott. Lucio Bortolotti, via dei Giordani 20, 00199 Roma.